CAMERA DEI DEPUTATI N. 1648

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SEPPIA, ALAGNA

Presentata il 9 ottobre 1987

Nuovo inquadramento dei messi di conciliazione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli articoli 28 e 40 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono rimasti immutati nella sostanza ed hanno permesso allo Stato di usare, quali ufficiali giudiziari negli uffici di conciliazione e nelle sedi distaccate di pretura, i messi di conciliazione senza retribuzione fissa e senza rapporto di pubblico impiego. Il lavoro dei messi di conciliazione era ed è ancora autonomo quanto lo era quello dei vecchi uscieri di pretura o di tribunale, già da lunghi anni riconosciuti ufficiali giudiziari con regolare ordinamento nazionale.

I messi di conciliazione operanti in ottomila comuni hanno invocato invano l'articolo 36 della Costituzione, che, nel rispetto della gerarchia delle fonti del diritto, fissa il principio dell'adeguato compenso per il lavoratore. I comuni sono legittimati ad istituire questo rapporto di lavoro subordinato in favore dei messi di conciliazione, a seguito di una rilettura costituzionale del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, articolo 91 , lettera *D)*.

Ricordiamo che il rapporto di lavoro subordinato tra i messi di conciliazione e comune è stato ribadito dalla Suprema Corte di cassazione con numerose sentenze. Questi lavoratori esercitano funzioni di ufficiali giudiziari anche per il recupero delle entrate patrimoniali dello Stato ed enti pubblici secondo quanto previsto sia dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sia dalla legge 3 maggio 1967, n. 317, per il recupero delle contravvenzioni comunali e prefettizie. Queste sono le ragioni che ci spingono a chiedere l'approvazione con urgenza dell'articolo unico che proponiamo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I messi di conciliazione sono assunti dai comuni in cui operano con funzioni di ufficiali giudiziari del giudice conciliatore, con rapporto di pubblico impiego.

2. I comuni, ove se ne presenti la necessità, procedono a bandire regolari concorsi per ulteriori assunzioni. L'ufficiale giudiziario del giudice conciliatore avrà la competenza esclusiva per tutti gli atti del giudice conciliatore, ivi compreso il pignoramento mobiliare.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante la copertura finanziaria disposta per l'applicazione dell'articolo 91, lettera *D)*, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonché sulla base degli introiti previsti dalla legge 24 febbraio 1971, n. 93.